SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 1957

(103ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Efficacia delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 » **(1592-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE *Pag.* 1407, 1408
ROFFI, *relatore* 1408

« Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma » **(2002) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 1408, 1409, 1412
GIUA, *relatore* 1408 1409
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1409, 1412

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Caristia, Ciasca, Corsini, Di Rocco, Donini, Giua, Lamberti, Menotti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci Di Valmaggiore, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

ROFFI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Efficacia delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 » (1592-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Efficacia delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dò lettura del disegno di legge nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

Articolo unico.

L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sospesa dal 1° ottobre 1955 fino al 30 settembre 1958.

Le cattedre disponibili negli istituti e scuole delle sedi indicate nel precedente comma sono conferite, fino alla data suddetta, con i criteri previsti dall'articolo 19 del citato decreto 21 aprile 1947, n. 629.

ROFFI, *relatore*. La modificazione portata dalla Camera è solo di carattere formale, tende cioè a fissare al 1° ottobre 1955 il termine di inizio, che era implicito del resto nel testo già da noi approvato, della sospensione delle norme relative ai concorsi per l'accesso alle cattedre disponibili nelle grandi sedi. Credo pertanto che non sussista difficoltà da parte nostra ad approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma » (2002).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIUA, *relatore*. Riferirò brevemente su questo disegno di legge che riguarda l'Istituto nazionale di alta matematica in Roma. Il provvedimento aumenta il contributo annuo dello Stato di 20 milioni di lire, vale a dire lo porta da 10 a 30 milioni. Tale aumento dell'indennità è in relazione con la funzione stessa dell'Istituto. È inutile che ricordi l'importanza che la matematica ha sempre avuto nei nostri Istituti superiori; ed è anche inutile che metta in evidenza quale contributo l'Italia ha dato nei secoli allo sviluppo delle scienze matematiche. Fra i matematici, il presidente a vita dell'Istituto di alta matematica, Francesco Severi, è quello che ha portato un contributo determinante a questi studi, tanto che oggi la sua fama varca i confini del nostro Paese e si può dire che egli è considerato una delle grandi autorità in questo campo. Nel disegno di legge in esame, a parte alcuni particolari (che credo non abbiano interesse per i colleghi circa il riordinamento interno dell'Istituto che corrisponde al funzionamento delle Facoltà universitarie), la norma più importante è quella relativa all'aumento dell'indennità. Personalmente, avrei preferito che il contributo fosse portato a 50 milioni: quando fu proposta la somma di 30 milioni le funzioni delle scienze matematiche erano infatti un po' diverse, ma ora, con l'apporto che le scienze matematiche devono dare allo sviluppo dell'ingegneria atomica e dell'ingegneria nucleare, il contributo di 30 milioni è già insufficiente. Sul momento, tuttavia, il disegno di legge si limita a portare lo stanziamento a 30 milioni ed è su questa proposta che i componenti la Commissione dovranno dare o no la loro approvazione.

Una osservazione particolare va fatta, anche, in relazione ai voti che diversi illustri matematici hanno inviato al Presidente della Commissione e a me personalmente, circa lo articolo 1, comma *b*). Esso pone tra i fini dello Istituto « la coordinazione del movimento matematico nazionale, sia direttamente, sia attraverso gli istituti e i seminari matematici delle università italiane; il collegamento del movimento matematico italiano con quello estero e l'organizzazione di una aggiornata bibliografia del movimento mondiale ». Alla lettera *d*), poi, si pone fra i fini dell'Istituto « il collegamento fra le ricerche di alta matematica e le scienze collaterali (filosofiche, storiche fisiche, statistiche) ».

Ora, circa questo secondo punto, data la mia formazione crociana, vorrei dire che mi lascia un po' perplesso il collegamento tra la filosofia e la matematica. Tuttavia, poichè si è affermata in Italia una relazione tra la filosofia e le scienze comprendo che l'obiezione non ha grande valore pratico.

PRESIDENTE. La filosofia entra dappertutto! Salvo, forse, nella vita...

GIUA, *relatore*. Quello invece, che a me preme mettere in evidenza è il fatto che nella lettera *b*) si attribuisce a questo Istituto un compito preminente per la coordinazione del movimento matematico nazionale. Ora mi è stato fatto osservare che questa norma urta un po' la suscettibilità di altri istituti matematici esistenti in diverse Facoltà (Bologna, Genova, Torino, ecc.) che hanno una funzione analoga a quella dell'Istituto di alta matematica.

Proporrei perciò di modificare la lettera *b*) in questo senso: « cooperare con gli altri Istituti e Seminari matematici italiani per il progresso delle matematiche e curare un'aggiornata bibliografia del movimento matematico mondiale ».

È un po' la stessa cosa; ma invece di dare la preminenza all'Istituto di alta matematica, si affiancano ad esso i Seminari che fanno parte delle varie Facoltà. Se i colleghi approveranno questa modificazione, credo che faranno opera di conciliazione nel contrasto che potrebbe nascere negli stessi ambienti matematici.

Poichè, d'altra parte, non si diminuisce con ciò la funzione dell'Istituto di alta matematica, credo che questo emendamento possa esser approvato.

Gli altri articoli sono tali che la semplice lettura è sufficiente a spiegarli.

PRESIDENTE. Sono favorevole alla formulazione escogitata dal senatore Giua per la lettera *b*) dell'articolo 1 che non diminuisce il prestigio dell'Istituto di alta matematica, al quale abbiamo dato di recente un alto riconoscimento, attribuendo al professor Severi la qualità di presidente a vita, ma non deprime d'altro canto la figura di altri uomini illustri (come ad esempio il Sansoni) i quali altrimenti si sentirebbero umiliati vedendo privati i propri istituti della loro personalità nazionale ed internazionale.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole al disegno di legge in genere e all'emendamento proposto dal senatore Giua.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'Istituto nazionale di alta matematica, istituito in Roma con legge 13 luglio 1939, n. 1129, ha per fine:

a) lo sviluppo dei rami in formazione della matematica;

b) la coordinazione del movimento matematico nazionale, sia direttamente, sia attraverso gli Istituti e i Seminari matematici delle Università italiane; il collegamento del movimento matematico italiano con quello estero e la organizzazione di una aggionata bibliografia del movimento matematico mondiale;

c) la diffusione dei più importanti indirizzi del pensiero nazionale in questo campo;

d) il collegamento tra le ricerche di alta matematica e le scienze collaterali (filosofiche, storiche, fisiche, statistiche, ecc.).

Come i senatori hanno udito il relatore Giua propone, per la lettera *b*), la seguente dizione:

« cooperare con gli altri Istituti e Seminari matematici italiani, per il progresso delle matematiche e curare una aggiornata bibliografia del movimento matematico mondiale ».

In sostanza, con la nuova formula, l'Istituto di alta matematica è messo alla pari di tutti gli altri Istituti matematici italiani.

Metto dunque ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Ritengo che, al fine di uniformare la dizione delle varie lettere, l'articolo 1 potrebbe essere così formulato:

« L'Istituto nazionale di alta matematica, istituito in Roma con legge 13 luglio 1939, n. 1129, ha per fine di:

a) favorire lo sviluppo dei rami in formazione della matematica;

b) cooperare con gli altri Istituti e Seminari matematici italiani per il progresso delle matematiche e curare una aggiornata bibliografia del movimento matematico mondiale;

c) diffondere i più importanti indirizzi del pensiero nazionale in questo campo;

d) promuovere il collegamento tra le ricerche di alta matematica e le scienze collaterali (filosofiche, storiche, fisiche, statistiche, ecc.) ».

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti lo articolo 1 in questa dizione coordinata.

(*È approvato*).

Art. 2.

I fini suddetti sono adempiuti nei modi indicati nello Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto su proposta del Consiglio dei professori ed approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Mediante regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio dei professori, da sottoporre all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro, saranno stabilite, tra l'altro, le norme concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'Istituto, nonchè la dotazione organica, le modalità di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di previdenza e di quiescenza di tutto il personale occorrente per il funzionamento dell'Istituto.

Il detto regolamento dovrà altresì stabilire le norme per l'assegnazione delle borse di studio dell'Istituto.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede nella Città Universitaria di Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Art. 4.

All'Istituto sono assegnati tre posti di professori di ruolo di grado universitario.

I titolari dei predetti posti sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione fra i professori ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore statali, su proposta del Consiglio dei professori dello Istituto e conservano lo stato giuridico ed economico dei Professori di ruolo delle Università, anche per quanto attiene allo sviluppo di carriera.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il personale assistente dell'Istituto, nominato in seguito a concorso, dopo cinque anni almeno di lodevole servizio, può ottenere la assunzione nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica allo stesso modo ed alle condizioni previste dall'articolo 132 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

(*È approvato*).

Art. 6.

L'Istituto è retto da un Presidente assistito da un Consiglio dei professori e da un Consiglio di amministrazione.

Il Presidente dell'Istituto partecipa alle adunanze della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali della Università di Roma e interviene alle sedute del Senato accademico della stessa Università soltanto per quanto concerne i rapporti tra Università e Istituto.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il Consiglio dei professori dell'Istituto è composto:

a) dei professori di ruolo e fuori ruolo dell'Istituto;

b) di un professore ordinario della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Roma, titolare di una delle discipline matematiche e di astronomia, geodesia, fisica matematica, fisica teorica, il quale è eletto a maggioranza con votazione indetta tra professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà;

c) di un professore ordinario di una delle discipline elencate alla lettera *b*) appartenente ad una facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali o di una facoltà di ingegneria di altra Università o Politecnico statale. Tale professore è eletto a maggioranza con votazione indetta fra i professori di ruolo e fuori ruolo delle facoltà o Politecnici predetti. I componenti del predetto Consiglio di cui alle lettere *b*) e *c*) durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Il Consiglio dei professori delibera sul funzionamento dell'Istituto conformemente ai fini dell'articolo 1 e nei limiti delle disposizioni contenute nello Statuto.

(*È approvato*).

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 e successive modificazioni, il Presidente ed i professori di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto si considerano compresi nel personale insegnante contemplato da detto articolo.

(*È approvato*).

Art. 9

Il Presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio dei professori dell'Istituto fra i professori della categoria *a*) di cui al precedente articolo 7 ed è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il Presidente dura in carica un triennio e può essere rieletto.

In caso di vacanza dell'ufficio di Presidente, il professore più anziano della categoria *a*) assume le funzioni di Presidente.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a) dal Presidente dell'Istituto;

b) dagli altri professori di ruolo e fuori ruolo dell'Istituto;

c) dal professore ordinario di cui alla lettera *b*) dell'articolo 7 ;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Il Consiglio delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e dura in carica un triennio. I suoi componenti possono essere rieletti.

(*È approvato*).

Art. 11

Le disponibilità del bilancio dell'Istituto sono costituite dal contributo statale, dalle rendite del patrimonio formato con donazioni e lasciti e dai contributi di Enti e privati.

Gli anni accademico e finanziario hanno inizio il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo.

(*È approvato*).

Art. 12.

Il contributo ordinario annuo dello Stato in favore dell'Istituto, fissato con legge 20 febbraio 1951, n. 160, in lire 10.000.000 (dieci milioni) è elevato a lire 30.000.000 (trenta milioni) a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 20 milioni derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1956-57 a carico dello stanziamen-

to del capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero del tesoro chiede una leggera modifica di forma all'articolo 12. Lasciando invariato il primo comma, il suddetto dicastero chiede che il secondo comma venga modificato come segue: « Alla copertura della maggiore spesa di lire 20 milioni derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvederà per gli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 rispettivamente a carico dello stanziamento dei capitoli 627 e 623 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli esercizio medesimi ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni metto ai voti l'emendamento al secondo comma dell'articolo 12 proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 12 così modificato.

(*È approvato*).

Art. 13.

Con decreto da emanarsi dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, verrà fissata la misura dell'indennità spettante al Presidente.

Tale indennità graverà sul bilancio dell'Istituto.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,35.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari